



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 agosto 2021 n.147

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 38, comma 8 della Legge 24 dicembre 2018 n.173;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 2 agosto 2021;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

NUOVE DISPOSIZIONI NELLA DISCIPLINA DELL'INTERSCAMBIO DI BENI TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA - MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1993 N. 134

TITOLO I ACQUISTI IN ITALIA

Art. 1 (Della fattura)

1. Le fatture e le note di variazione in formato elettronico relative agli acquisti sono messe a disposizione dell'operatore economico sammarinese telematicamente all'esito del controllo effettuato dall'Ufficio Tributario. L'operatore economico deve compilare apposito modulo in formato elettronico indicando per ogni acquisto il tipo merce, l'aliquota e l'imposta sulle importazioni e inviarlo telematicamente all'Ufficio Tributario.
2. In caso di ricezione di fatture e di note di variazione in formato cartaceo, le stesse devono essere consegnate all'Ufficio Tributario in duplice copia. Le fatture devono essere elencate in un'apposita distinta e per ciascuna di esse devono essere indicate sia le aliquote d'imposta relative ai beni annotati nel documento sia l'ammontare dell'imposta dovuta.
3. In entrambe le ipotesi l'imposta sulle importazioni dovuta deve essere liquidata dall'acquirente. L'Ufficio Tributario convalida la regolarità delle fatture secondo le seguenti modalità:
 - a) Per le fatture in formato elettronico inviando al Sistema di interscambio italiano (SDI) apposita convalida;
 - b) Per le fatture in formato cartaceo vidimando gli esemplari consegnati con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".

4. L'operatore sammarinese cura l'immediata consegna delle fatture di cui al punto b) al proprio cedente.
5. L'inesatta autoliquidazione dell'imposta dovuta per ogni fattura soggiace alle sanzioni di cui all'articolo 10 del Decreto 24 marzo 1993 n.50, a meno che vengano fornite fondate ed esaurienti spiegazioni atte ad escludere la negligenza grave od il dolo.

Art. 2

(Acquisti a distanza dei privati)

1. Gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire dal territorio della Repubblica italiana a destinazione di acquirenti sammarinesi che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta sulle importazioni quando l'operatore economico italiano nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di acquirenti sammarinesi che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per un ammontare complessivo superiore a euro 28.000,00 euro, ovvero qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per il pagamento dell'imposta sulle importazioni.
2. In tali casi, l'operatore economico cedente deve nominare un proprio rappresentante fiscale.

Art. 3

(Acquisti degli enti e delle associazioni)

1. Gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, così come individuati al successivo art. 11, da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni, che non svolgono attività economiche e che non hanno optato per il pagamento del tributo, diventano imponibili quando ogni acquirente ha superato nel corso dell'anno precedente ovvero nell'anno solare in corso l'ammontare di euro 8.000,00 di acquisti.
2. Nella condizione di imponibilità stabilita al comma precedente, i soggetti ivi indicati devono chiedere un numero di identificazione. I soggetti che dispongono già del predetto numero sono tenuti ad assolvere comunque l'imposta sulle importazioni.

Art. 4

(Delle comunicazioni)

1. Gli operatori economici ed i soggetti che si trovano nella condizione di imponibilità prevista dall'articolo 3 devono comunicare il proprio numero di identificazione e il codice destinatario al cedente, affinché li indichi nella fattura di vendita.

Art.5

(Numero di identificazione e codice destinatario)

1. Il numero di identificazione di cui all'articolo precedente è costituito:
 - a) per gli operatori economici dal codice numerico dell'Anagrafe degli Operatori Economici;
 - b) per soggetti di cui al precedente articolo, dal numero di identificazione che viene loro assegnato dall'amministrazione finanziaria.
2. Il codice destinatario è il codice alfanumerico attribuito all'Ufficio Tributario dall'Amministrazione Finanziaria italiana.

TITOLO II

VENDITE VERSO L'ITALIA

Art. 6

(Cessioni ad operatori economici)

1. Le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di operatori economici ovvero di enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, avvengono con modalità diverse a seconda che la fattura o la nota di variazione sia emessa in formato elettronico o in formato cartaceo.

Art. 7

(Cessioni ad operatori economici con fattura in formato elettronico)

1. Per le cessioni con addebito dell'IVA il cedente deve versare l'imposta sul valore aggiunto corrispondente alle cessioni di beni effettuate. Nei termini della vigente normativa in materia di presentazione delle fatture e dei relativi rimborsi dell'imposta sulle importazioni, il cedente deve inviare telematicamente all'Ufficio Tributario la fattura di vendita con tipo merce e l'imposta sul valore aggiunto indicata in fattura e deve presentare al medesimo ufficio la ricevuta di versamento della corrispondente IVA.

2. L'Ufficio Tributario trasmette telematicamente il documento al SDI, dopo avere eseguito il controllo informatico della fattura e del corretto versamento della corrispondente IVA; successivamente trasmette al cedente, tramite posta elettronica, la ricevuta pervenuta dal SDI.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura elettronica l'Ufficio Tributario riversa al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'imposta sul valore aggiunto versata dagli operatori e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

4. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, dietro semplice richiesta dell'Ufficio Tributario, il cedente deve provvedere ad immediato conguaglio e l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente a quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio Tributario le somme versate non dovute.

5. L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'Ufficio Tributario e al cessionario.

6. Per le cessioni senza addebito dell'IVA il cedente deve inviare telematicamente all'Ufficio Tributario la fattura di vendita con l'indicazione del tipo merce senza l'imposta sul valore aggiunto esposta.

7. All'esito positivo del controllo l'Ufficio Tributario invia il documento al SDI.

8. L'Ufficio Tributario al ricevimento dell'esito in forma telematica dal SDI invia al cedente tramite posta elettronica la ricevuta pervenuta dal SDI.

Art. 8

(Cessioni ad operatori economici con fattura in formato cartaceo)

1. Per le cessioni con addebito dell'IVA:

I cedenti:

a) indicano sulle fatture di vendita l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni compiute;

- b) presentano all'Ufficio Tributario dette fatture in tre copie, accompagnate da un elenco riepilogativo di presentazione in altrettanti esemplari secondo le modalità ed i criteri indicati dal predetto Ufficio. In particolare, devono presentare i documenti con una nota di consegna in tre esemplari, di cui uno viene restituito in segno di ricevuta;
- c) consegnano all'Ufficio Tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante nell'elenco di presentazione.

L'Ufficio Tributario:

- d) perfora con datario e timbra con impronta a secco le fatture;
- e) prende in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA;
- f) trasmette all'Ufficio italiano delegato, entro 15 giorni dal ricevimento, tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti, accompagnati da una distinta analitica di trasmissione da cui risulta l'ammontare dell'IVA versata così come indicata nella distinta medesima.
- g) accompagna la distinta di trasmissione con una nota di consegna in due esemplari e ne conserva uno quale prova di ricevuta da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

2. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, dietro semplice richiesta dell'Ufficio Tributario, il cedente deve provvedere ad immediato conguaglio e l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente a quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio tributario le somme versate non dovute.

3. L'Ufficio Tributario restituisce agli operatori economici l'originale ed una copia delle fatture nonché un esemplare dell'elenco di presentazione, recanti i timbri e le annotazioni del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

4. I cedenti devono tempestivamente fare avere al cessionario l'originale della fattura di cui al punto precedente.

5. Per le cessioni senza addebito dell'IVA:

- a) I cedenti presentano all'Ufficio Tributario le fatture di vendita in due copie accompagnate da un elenco riepilogativo in altrettanti esemplari, secondo le modalità ed i criteri indicati dal predetto Ufficio. In particolare devono presentare i documenti con una nota di consegna in tre esemplari, di cui uno viene restituito in segno di ricevuta.
- b) L'Ufficio Tributario restituisce ai cedenti le copie delle fatture di cui al punto precedente dopo averle timbrate con impronta a secco.
- c) I cedenti devono trasmettere al cessionario una delle copie delle fatture di cui al punto precedente subito dopo averle ricevute dall'Ufficio Tributario.

Art. 9

(Della impronta a secco)

1. L'Ufficio Tributario sulle fatture di vendita in formato cartaceo applica un timbro a secco circolare contenente, intorno allo stemma ufficiale sammarinese, la seguente dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".

Art. 10

(Indicazioni obbligatorie nelle fatture)

1. I cedenti devono indicare nelle fatture di vendita il proprio numero di identificazione e quello della partita IVA del cessionario.

2. Per le fatture in formato elettronico i cedenti devono indicare anche il codice destinatario del cessionario italiano.

Art. 11

(Vendita a privati di mezzi di trasporto nuovi)

1. La vendita a privati di mezzi di trasporto nuovi avviene in esenzione di imposta, che viene rimborsata ai cedenti con le procedure ordinarie.
2. Anche i privati che cedono un mezzo di trasporto nuovo possono fruire del rimborso dell'imposta pagata.
3. Agli effetti dei superiori dispositivi, i mezzi di trasporto sono considerati nuovi alle seguenti condizioni:
 - a) le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg. ed i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,5 Hp, destinati al trasporto di persone o cose;
 - b) i mezzi di trasporto non devono avere percorso oltre seimila chilometri e la cessione avviene prima che sia decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o provvedimento equipollente ovvero non devono avere navigato per oltre cento ore ovvero avere volato per oltre quaranta ore e la cessione non deve avvenire prima che sia decorso il termine di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o provvedimento equipollente.
4. La vendita di mezzi di trasporto nuovi ai privati da parte dei rivenditori può avvenire con la procedura dell'addebito in fatture dell'IVA italiana.

Art.12

(Vendite a distanza a privati)

1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni avvengono in esenzione d'imposta, della quale i cedenti ottengono il rimborso, quando il cedente nel corso dell'anno precedente ha superato un volume di vendite verso gli acquirenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni di 28.000,00 euro ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno.
2. Il cedente può optare per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in Italia.

Art. 13

(Vendite agli enti e associazioni)

1. Le cessioni verso enti, associazioni ed altre organizzazioni che non svolgono attività economiche e che non hanno optato per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in Italia, avvengono in esenzione d'imposta, della quale i cedenti ottengono il rimborso con le procedure ordinarie, quando il cedente ha superato, in relazione ad ogni cessionario, un volume di vendite di 8.000,00 euro ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno.

TITOLO III

ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE

Art.14

(Rilevazione e partecipazione dei dati relativi agli acquisti e alle vendite)

1. Ai sensi e per gli effetti delle procedure previste nei titoli precedenti, l'Ufficio Tributario provvede ai seguenti adempimenti:
 - 1) cessioni degli operatori economici italiani verso la Repubblica di San Marino mediante fattura in formato cartaceo:

- 1/a) l'Ufficio Tributario, in relazione ad ogni operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico le seguenti informazioni desunte dalle fatture di vendita dei cedenti presentate per il pagamento della imposta: numero partita IVA e dati anagrafici del cedente nonché numero, data ed imponibile delle fatture;
- 1/b) lo stesso Ufficio, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'Amministrazione Finanziaria italiana le informazioni superiormente specificate relative ai cedenti, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.
- 2) cessioni degli operatori economici sammarinesi verso l'Italia mediante fattura cartacea. L'Ufficio Tributario, nel termine previsto al precedente punto 1/b) trasmette all'Amministrazione Finanziaria italiana le seguenti informazioni ricavate dalle fatture di vendita che vengono presentate dai cedenti agli effetti dell'articolo 9 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche e delle procedure disciplinate nel Titolo II:
- numero e dati identificativi del cedente;
 - numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
 - numero partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 15

(Comunicazione del numero di partita IVA dei cessionari)

1. Agli effetti dei controlli informatici, l'accettazione delle fatture di vendita in formato cartaceo da parte dell'Ufficio Tributario è subordinata alla preliminare o contestuale comunicazione del numero di partita IVA dei cessionari da parte dei cedenti, secondo le modalità ed i criteri che vengono indicati dal predetto Ufficio.

Art. 16

(Dei valori di riferimento)

1. I valori di cui al primo comma degli articoli 2, 3, 12 e 13 possono essere variati d'intesa tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

Art.17

(Disposizioni amministrative)

1. L'Amministrazione Finanziaria può predisporre circolari contenenti indicazioni, istruzioni e regole tecniche per l'applicazione delle presenti disposizioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

(Decorrenza e disposizioni transitorie sulle fatture in formato elettronico)

1. Le presenti disposizioni producono effetti a partire dall'1 ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella Legge 21 dicembre 1993 n. 134.
2. Fino al 30 giugno 2022 per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana di cui alle presenti disposizioni gli

operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino, in alternativa al formato cartaceo, possono emettere le fatture in formato elettronico tramite apposita opzione, osservando le disposizioni di cui ai precedenti articoli e secondo le modalità previste da apposito provvedimento normativo. Le fatture relative agli acquisti possono essere ricevute sia in formato cartaceo che elettronico.

3. A partire dall'1 luglio 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana di cui alle presenti disposizioni gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino devono emettere le fatture in formato elettronico, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4. Le fatture relative agli acquisti possono essere ricevute sia in formato cartaceo che elettronico.

4. Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione.

5. I soggetti che hanno superato l'importo indicato nel comma 4 o hanno effettuato apposita opzione sono tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica anche negli anni successivi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 agosto 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini